



COMUNICATO UFFICIALE N. 144 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 157/AA al N. 163/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo MANETTI e Pietro PIZZAROTTI, e della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO MANETTI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Parma Calcio 1913 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 3/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 29/5/2020, al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Extra Squadra al tampone ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico nelle date 16/5/2020 e 1/6/2020, tra l'altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo.

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver svolto i test previsti secondo le modalità delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Extra Squadra al tampone ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico in data 19/06/2020, tra l'altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo;

PIETRO PIZZAROTTI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Parma Calcio 1913 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio

Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti dal protocollo, con riferimento al test eseguito in data 3/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 29/5/2020, al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il tampone al Gruppo Extra Squadra ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico nelle date 16/5/2020 e 1/6/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo.

In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il tampone al Gruppo Extra Squadra ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico in data 19/06/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo;

PARMA CALCIO 1913 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo MANETTI e Pietro PIZZAROTTI e dal Sig. Oliver Krause, in qualità di Presidente, per conto della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Paolo MANETTI, di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Pietro PIZZAROTTI, e di € 2.000 (duemila) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alan ALESSANDRINI, e avente ad oggetto la seguente condotta:

ALAN ALESSANDRINI, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 fino al mese di ottobre 2019 per la società A.C. DOZZESE e, a far tempo dal novembre 2019, per la società G.S. CASTEL DEL RIO, con la qualifica di consigliere, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, in quanto all'epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fino all'ottobre 2019, l'attività di allenatore della squadra A.C. DOZZESE, militante nel campionato di 2^a cat., Gir. I - Delegazione Provinciale di Bologna LND/FIGC e da novembre 2019 fino al febbraio 2020 l'attività di allenatore della squadra G.S. CASTEL DEL RIO, militante nel campionato di 2^a cat., Gir. M - Delegazione Provinciale di Ravenna LND/FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alan ALESSANDRINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Alan ALESSANDRINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 66 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico CRESCENZO e Mario INGENITO, e della società A.S.D. LAVORATE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO CRESCENZO, Presidente all'epoca dei fatti della società ASD LAVORATE CALCIO per la stagione sportiva 2019-2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CARBONE LUIGI nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara nella gara *A.S.D. Lavorate Calcio – A.S.D. Atletico Baiano* del 21/12/19 valevole per il campionato di I CATEGORIA;

MARIO INGENITO, Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società A.S.D LAVORATE CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore CARBONE LUIGI, consegnata al Direttore di Gara;

A.S.D. LAVORATE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i suindicati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CRESCENZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAVORATE CALCIO, e Mario INGENITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico CRESCENZO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario INGENITO, e

di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. LAVORATE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianluca SACCON, e della società USD BARBISANO ECLISSE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA SACCON, tesserato, nella stagione sportiva 2019/2020, quale calciatore per la U.S.D. Barbisano Eclisse A.S.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, in costanza di tesseramento quale calciatore della U.S.D. Barbisano Eclisse A.S.D. e in assenza della prevista sospensione, svolto, di fatto, attività tecnica di Collaboratore del Settore Giovanile e di allenatore della squadra Pulcini 2009 per la A.S.D. Villorba Calcio, per come risulta dalle dichiarazioni rese dai vari soggetti auditi e, in particolare, da quelle del diretto interessato;

in violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dal mese di maggio al mese di luglio 2019, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della A.S.D. Villorba Calcio, per come risulta dai plurimi e univoci apporti narrativi;

in violazione, infine, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2019, per avere pattuito, nella stagione 2019/2020, quale allenatore della A.S.D. Villorba Calcio un premio di tesseramento lordo annuale di euro 8.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa per la categoria "squadre minori" pari ad euro 2.500,00;

USD BARBISANO ECLISSE ASD, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca SACCON, e del Sig. Enrico D'Agostin, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD BARBISANO ECLISSE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca SACCON, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società USD BARBISANO ECLISSE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BRUNELLO, Dario DAL COROBBO, Costantino FAVA, Luigino MICHIELIN e Matteo SCATTOLIN, e avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BRUNELLO, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

DARIO DAL COROBBO, all'epoca dei fatti, allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

COSTANTINO FAVA, all'epoca dei fatti, allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

LUIGINO MICHIELIN, all'epoca dei fatti, allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a

deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

MATTEO SCATTOLIN, all'epoca dei fatti, dirigente della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BRUNELLO, Dario DAL COROBBO, Costantino FAVA, Luigino MICHIELIN e Matteo SCATTOLIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea BRUNELLO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Dario DAL COROBBO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Costantino FAVA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luigino MICHIELIN, e di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo SCATTOLIN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Christian IBELLO, e della società U.S. CAIANELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN IBELLO, nella qualità di Presidente della Società U.S. Caianello all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Salzano Alfonso nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara U.S. Caianello - A.S.D. Oasi Giovani Carinola del 15.12.2019, valevole per il campionato di Giovanissimi Provinciale; inoltre, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della Soc. U.S. Caianello all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Salzano Alfonso, consegnata al Direttore di Gara;

U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian IBELLO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. CAIANELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 15 giorni di inibizione per il Sig. Christian IBELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società U.S. CAIANELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gennaro VIGLIONE, e della società ASD FORZA E CORAGGIO BN avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO VIGLIONE, Dirigente accompagnatore della società A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 30, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., per aver in data 6.6.2020 sporto querela alla Questura di Benevento per diffamazione nei confronti del tecnico Ezio Liccardi - tesserato per la F.I.G.C. in qualità di allenatore Uefa B per la società Forza e Coraggio nella stagione sportiva 2019/2020 e attualmente non tesserato - senza preventiva autorizzazione della F.I.G.C.;

ASD FORZA E CORAGGIO BN, per responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della condotta posta in essere dal dirigente della società, realizzando violazione del vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro VIGLIONE e del Sig. Nico SANTAMARIA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD FORZA E CORAGGIO BN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro VIGLIONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FORZA E CORAGGIO BN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina